

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA -
BARI**

RICORSO

della dott. Raffaella D'Aprile, nata a Barletta il 21.12.1980 e ivi residente (cod. fisc. DPRRFL80T61A669W), rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Luigi d'Ambrosio (cod. fisc. DMBLGU64P02A662O, PEC dambrosio.luigi@avvocatibari.legalmail.it, fax 080.5240344), presso il quale elegge domicilio in Bari, alla piazza G. Garibaldi n. 23,

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t.,

per l'annullamento, previa sospensione,

- della graduatoria definitiva di concorso approvata con determina dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022, ad oggetto *"D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 2 area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo "Gestione affari legali", n. 9 posti - Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori"* e della determinazione stessa;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno escluso;
- del bando di concorso, nella parte in cui (in particolare, art. 7), in relazione alla valutazione dei titoli di studio, non prevede l'attribuzione di nessun punteggio per il diploma di laurea vecchio ordinamento;
- della determinazione regionale n. 1250 del 19.11.2021 e dei provvedimenti di approvazione del bando;
- di tutti gli atti del procedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, e degli eventuali atti conseguenti all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori.

FATTO

Con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021, la Regione Puglia ha indetto ventisette procedure concorsuali, pubblicando altrettanti bandi di concorso

pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive duecentonove unità, categoria D, presso la Regione Puglia per distinti profili professionali.

Tra questi la Regione Puglia indetto il concorso di cui al bando n. 2, per la copertura di nove posti relativi all'area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo "Gestione affari legali", cui ha partecipato la ricorrente.

AI fini della partecipazione al predetto concorso il bando, all'art. 2, "*requisiti di ammissione al concorso*", ha prescritto il possesso dei seguenti titoli: "**1. laurea di primo livello** secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

- L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
- L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- L-19 – Scienze dell'educazione e della formazione;
- L-33 - Scienze economiche;
- L-36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
- L-40 – Sociologia;

2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

- LMG/01 - Giurisprudenza;
- LM-56 - Scienze dell'Economia;
- LM-57 - Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua;
- LM-62 - Scienze della Politica;
- LM-63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
- LM-77 – Scienze economico-aziendali;
- LM-87 - Servizio Sociale e Politiche Sociali.

3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

Il bando di concorso all'art. 7 - "*valutazione dei titoli*", ha disposto altresì che "**3. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare**

il valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti).

4. *La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:*

a) Titoli di studio fino a un massimo di punti 8:

- ***1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;***
- *0,5 punti per master di I livello*
- *1,5 punti per master di II livello*
- *2 punti per diploma di specializzazione*
- *2,5 punti per dottorato di ricerca*

E' valutato un solo titolo per ogni tipologia sopra elencata".

Dalla piana lettura delle prescrizioni della *lex specialis* deriva che il bando di concorso:

- ha previsto quali requisiti di ammissione la laurea di primo livello (L), il diploma di laurea (DL) la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM);
- ha previsto altresì l'attribuzione, tra i titoli di studio valutabili, di 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso con esclusione delle lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso, **con la conseguenza che** (per quel che rileva in questa sede) **la Laurea Specialistica o la Laurea Magistrale conseguita dopo la Laurea di primo livello (o triennale), ove quest'ultima sia stata utilizzata per l'ammissione al concorso, consentirebbe l'attribuzione del predetto punteggio di 1.5** (ad esempio, il candidato in possesso della laurea di primo livello L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali, utilizzata per l'ammissione al concorso, avrebbe potuto vedersi attribuire il punteggio di 1,5 punti laddove avesse conseguito anche la laurea magistrale LM-62).

La ricorrente ha partecipato al concorso in quanto in possesso del diploma di laurea (DL), vecchio ordinamento a ciclo unico, circostanza ben evidenziata nella dichiara-

zione e ben nota all'Amministrazione; tuttavia, non potendo scorporare il suo titolo in laurea (L), ai fini dell'ammissione, e in Laurea Magistrale o Specialistica (LM) o (LS), ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo per i titoli di studio, non ha ovviamente dichiarato di possedere nessuna "Ulteriore Laurea", ciò non essendo peraltro possibile anche in ragione della modalità vincolata di redazione domanda di partecipazione, conseguenza peraltro della chiara prescrizione impeditiva del bando (rispetto alla quale la indicazione da parte del candidato di tale ulteriore titolo è del tutto indifferente).

Espletate le prove, la deducente è risultata idonea e si è collocata alla ventisettesima posizione in graduatoria (su duecentosessantasette) con il punteggio di 26,25.

Di contro, in virtù di espresse previsioni normative e pacifici principi più volte ribaditi dal Giudice amministrativo, laddove il titolo per l'accesso al concorso sia costituito dalla laurea triennale e sia previsto un punteggio, quale titolo di studio, alla laurea specialistica, analogo punteggio deve essere riconosciuto alla laurea a circo unico vecchio ordinamento (pur se costituente titolo per l'accesso).

L'applicazione di tale previsione -illegittimamente ignorata dal bando- avrebbe consentito alla ricorrente di conseguire il punteggio complessivo di 27.75 punti (26.25+1.5), con conseguente modificazione della posizione in graduatoria per collocarsi al settimo posto, utile ai fini dell'assunzione.

Ne deriva l'illegittimità degli atti impugnati dei quali la dott. Raffaella D'Aprile, subendo evidente pregiudizio, chiede l'annullamento, previa sospensione, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 17, comma 95, l. 15.5.1997, n. 127, in relazione ai DD.II. 5.5.2004 e 9.7.2009 e ai DD.MM. nn. 509/1999 e n. 270/2004. Eccesso di potere per disparità di trattamento; erronea presupposizione; ingiustizia manifesta ; illogicità; difetto di istruttoria.

L'art. 1, D.I. 5.5.2004 prevede *"I Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre*

2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la seguente tabella”.

La previsione è stata confermata nel D.I. 9.7.2009.

La assoluta parificazione tra lauree del vecchio e nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, non consente che alle stesse sia riservato un differente trattamento in sede di valutazione dei titoli e ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi.

Ciò che ha determinato l’illegittimo bando impugnato –con effetti vizianti a carico di tutti gli atti conseguenziali- laddove ha previsto la valutazione quale ulteriore titolo di studio della laurea specialistica e della laurea magistrale dai candidati che sono stati ammessi con la laurea di primo livello (o triennale), con la conseguenza che alla laurea a ciclo unico vecchio ordinamento è riservato un trattamento deteriore (in quanto utile al solo accesso al concorso) rispetto a quello della laurea magistrale o specialistica (utile, quanto alla propedeutica laurea di primo livello, all’ammissione e, quanto alla conseguente laurea specialistica o magistrale, anche alla valutazione quale titolo di studio con l’attribuzione di 1.5 punti).

L’illegittimità di una previsione del genere è pacifica in giurisprudenza (tra le tante, TAR Lazio-Roma nn. 12130/2022, 9810/2022, 9802/2022, 12613/2021, 2890/2021, 4017/2021) sul rilievo secondo cui *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”*.

Incontrovertibile sul punto è pure la giurisprudenza del Consiglio di Stato che -in identica fattispecie di bando in cui è previsto quale titolo per l’ammissione la laurea triennale (e titoli superiori) e l’attribuzione di un punteggio ulteriore quale titolo di studio alla

laurea specialistica e magistrale ma non al diploma di laurea vecchio ordinamento- ha statuito che “con d.i. 5 maggio 2004 veniva prevista l’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) rilasciati secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici (art. 1: “I Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la seguente tabella”). (...) **Questo Collegio ritiene che la disposta equiparazione sebbene sia finalizzata alla valutazione dei titoli per l’accesso ai concorsi pubblici, sia determinante anche per la ponderazione delle varie tipologia di laurea ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi. (...) In conclusione sul punto, il Collegio, in condivisione con quanto affermato dal primo giudice, ritiene pertanto illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più**” (Cons. St., sez. IV, 17.5.2022 n. 3890).

In realtà, è stata posta alla Commissione esaminatrice la questione relativa alla equivalenza dei titoli ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando, ma (verbale n. 10, pure impugnato), con contestuale istanza di esercizio della potestà di autotutela, ma la Commissione stessa “in ottemperanza alla *lex specialis* e nel richiamare l’art.2, co.2, D.P.C.M. n.78/2018 ove si prescrive che “I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l’ammissione al concorso”, ribadisce le argomentazioni enunciate nel verbale n.5 in occasione della disamina di altra istanza tesa a contestare i criteri di calcolo indicati nel bando di concorso, nella parte in cui, all’art. 7, comma 4, lett. a), sub 1, assegna “1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso. Sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso”.

Orbene, per un verso nel verbale n. 5 non è affrontato il tema delle lauree vecchio ordinamento, ma soprattutto l'argomento secondo cui l'art.2, co.2, D.P.C.M. n.78/2018 disporrebbe che i titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso non ha nessun rilievo, in quanto, per un verso, il predetto d.P.C.M. si applica ai soli concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente e, per altro verso (il rilievo è decisivo), in siffatte procedure concorsuali non è previsto quale titolo di accesso la laurea di primo livello.

Quanto alla necessaria "*ottemperanza alla lex specialis*", il rilievo conferma la illegittimità del bando.

Ne deriva la manifesta illegittimità del bando (art. 7) per le ragioni dianzi esposte, della graduatoria finale formatasi all'esito della illegittima valutazione dei titoli di studio svolta alla luce della citata norma di concorso, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice in cui sono stati valutati i titoli di studio dei concorrenti, in particolare, della ricorrente (verbali nn. 6, 9, 11, 12 e 13), dei provvedimenti indicati in epigrafe con cui sono stati approvati gli atti predetti e delle conseguenziali disposte nomine, con conseguenza fondatezza della domanda di annullamento cui non potrà non seguire l'ordine alla p.A. intimata di attribuire l'ulteriore punteggio di 1.5 punti in favore della ricorrente e di riformulare la graduatoria impugnata.

DOMANDA DI MISURE CAUTELARI

La ricorrente subisce gravissimo pregiudizio dalla esecuzione degli atti impugnati, posto che la illegittima mancata attribuzione del punteggio di 1.5 punti per il titolo di studio posseduto ha comportato la mancata collocazione in posizione utile (settima, in quanto la deducente sopravanza per ragioni di età l'attuale concorrente ivi posizionato) all'assunzione, considerato che dei nove posti a concorso due sono destinati a titolari di riserve.

Sotto altro profilo, la presente istanza viene altresì formulata espressamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, 72 e 74 c.p.a., in considerazione della circostanza che trattasi di unica questione peraltro già risolta dal Consiglio di Stato in senso conforme alle doglianze qui proposte.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede che codesto Ecc.mo TAR, qualora ritenga necessaria l'integrazione del con-

traddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati collocati in graduatoria, voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto dei presenti motivi di ricorso, privo di dati sensibili, sul sito internet ufficiale *concorsi.regione.puglia.it* attraverso il quale sono comunicati ai candidati gli eventi relativi al concorso.

* * * * *

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, la dott. Raffaella D'Aprile, a mezzo del sottoscritto difensore,

chiede

che codesto Ecc.mo TAR, previa concessione della misura cautelare richiesta e/o adottati ai provvedimenti di cui agli artt. 60, 72 e 74 c.p.a., voglia accogliere il presente ricorso, e per l'effetto:

- annullare i provvedimenti impugnati siccome illegittimi;
- ordinare all'Amministrazione regionale di attribuire l'ulteriore punteggio di 1.5 punti in favore della ricorrente e di riformulare la graduatoria impugnata ai fini della correzione della posizione occupata dalla stessa;
- condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio,

Si dichiara che è dovuto il contributo unificato nella misura di euro 325,00, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego.

Bari, 20 gennaio 2023

avv. Luigi d'Ambrosio